Fuligni A.M.
Fuligni R.

GIUNTA REGIONE MARCHE
- Servizio 7 -
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio

P.F. Turismo e Promozione

Ancona,
Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071.8062430
Fax 071.8062154

www.turismo.marche.it

Regione Marche – Giunta Regionale
AOO: Registro Unico della Giunta Regionale
SEGNATURA 0338365 | 18/06/2009
| R_MARCHE | GRM | TEP_07 | P

Polizia Amm

COMUNE DI FANO
Nr. 0049065 del 22/06/2009
0049065020097

COMUNE DI
Ric. 22 GIU. 2009
P6 49065

COPIA Turismo

Ai Responsabili del
Settore Turismo
dei Comuni costieri

LORO SEDI

Oggetto: **Appartamenti ammobiliati per uso turistico – Articolo 32, L.R. n. 9/2006.**

L'articolo 32 della legge regione 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" precisa che non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, e sempre che non ricorrano le condizioni di cui agli articolo 26 e 27 della predetta legge.

I soggetti che affittano i suddetti locali hanno però l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, nonché i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi. Sono altresì tenuti a effettuare la comunicazione degli arrivi e delle presenze entro sette giorni dall'inizio della locazione.

E' opportuno sottolineare che l'attività regolamentata dal citato articolo 32 non risulta tra le attività di impresa, differenziandosi, in tal modo, da quella di affittacamere e di case e di appartamenti per vacanze, di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 9/2006.

L'affitto di appartamenti ammobiliati per fini turistici da parte di soggetti non titolari di impresa è un fenomeno assai diffuso nella Regione Marche, in particolare nei Comuni costieri.

La maggiore conoscenza di questo specifico settore riveste particolare importanza: per appurare l'effettiva incidenza dello stesso sul complessivo assetto ricettivo regionale; per quantificare in modo esaustivo gli arrivi e le presenze turistiche sul territorio della Regione Marche; per garantire livelli qualitativi certi a coloro che utilizzano gli appartamenti per le loro vacanze.

GIUNTA REGIONE MARCHE
- Servizio 7 -
Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio

P.F. Turismo e Promozione

Ancona,
Via Gentile da Fabriano, 9
Tel. 071.8062430
Fax 071.8062154

www.turismo.marche.it

Prot n.

Con riferimento alle intese intercorse con i rappresentanti dei Comuni in indirizzo, la Giunta regionale con la deliberazione n. 971 dell'08/06/2009 ha approvato i requisiti minimi obbligatori relativi agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 32 della legge regionale n. 9/2006, garantendo, anche in questo settore, una accoglienza di buon livello e standard di qualità omogenei sul territorio regionale.

Così come concordato nell'apposito Coordinamento, si stabilisce che i soggetti che comunicheranno al Comune lo svolgimento dell'attività prevista dalla normativa vigente, potranno usufruire della promozione della propria offerta di appartamenti ammobiliati attraverso l'inserimento nell'apposita *depliantistica* predisposta dagli Enti pubblici, Regione e Comuni, nonché nei siti on-line.

Si ritiene, infatti, che l'applicazione di tale procedura "premiale" possa costituire un ulteriore stimolo per comunicare, ai sensi della vigente normativa, la locazione di case e appartamenti per fini turistici, rispettando i requisiti minimi obbligatori di cui alla deliberazione n. 971/2009.

Si ringraziano, infine, i rappresentati dei Comuni in indirizzo per la collaborazione prestata nelle fasi propedeutiche alla predisposizione della deliberazione. Un particolare ringraziamento ai componenti del Gruppo di lavoro, coordinati dal Dirigente Attività Economiche del Comune di Senigallia, Dr. Paolo Mattei, che hanno fornito gli utili supporti tecnici e le necessarie conoscenze professionali.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
(Dr. Sandro Abelardi)

da/mr

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 225 LEGISLATURA N. VIII

seduta del	pag.
8/06/2009	1
delibera	
971	

DE/SL/S07 0 NC

Oggetto: Definizione dei requisiti minimi obbligatori degli appartamenti ammobiliati per uso turistico - Art. 32 LR n. 9/2006.

Prot. Segr. 1034

L'anno duemilanove addì 8 del mese di giugno in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- Spacca Gian Mario	Presidente
- Petrini Paolo	Vice Presidente
- Amagliani Marco	Assessore
- Badiali Fabio	Assessore
- Benatti Stefania	Assessore
- Carrabs Gianluca	Assessore
- Donati Sandro	Assessore
- Marcolini Pietro	Assessore
- Mezzolani Almerino	Assessore
- Rocchi Lidio	Assessore
- Solazzi Vittoriano	Assessore

Sono assenti:

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Solazzi Vittoriano.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. ..... LEGISLATURA N. .....

Oggetto: Definizione dei requisiti minimi obbligatori degli appartamenti ammobiliati per uso turistico. Articolo 32, legge regionale n. 9/2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA, la proposta del Dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare i requisiti minimi obbligatori relativi agli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a: "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo", così come riportati nell'allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

Il Presidente della Giunta
(Dott. Gianmario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesse:
L'articolo 32 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 relativa a "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" precisa che non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case per appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, e sempre che non ricorrano le condizioni di cui agli articoli 26 e 27 della predetta legge.

I soggetti che affittano i suddetti locali hanno però l'obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, nonché i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l'eventuale verifica degli stessi. Sono altresì tenuti a effettuare la comunicazione degli arrivi e degli presenze entro sette giorni dall'inizio della locazione.

E' opportuno sottolineare che l'attività regolamentata dal citato articolo 32 non risulta tra le attività di impresa, differenziandosi, in tal modo, da quella di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, di cui agli articoli 26 e 27 della legge regionale n. 9/2006.

L'affitto di appartamenti ammobiliati per fini turistici da parte di soggetti non titolari di impresa è un fenomeno assai diffuso nella regione Marche, in particolare nei Comuni costieri.

La maggiore conoscenza di questo specifico settore riveste particolare importanza: per appurare l'effettiva incidenza dello stesso sul complessivo assetto ricettivo regionale; per quantificare in modo esaustivo gli arrivi e le presenze turistiche sul territorio della Regione Marche; per garantire livelli qualitativi certi a coloro che utilizzano gli appartamenti per le loro vacanze.
Proprio questo ultimo aspetto è stato particolarmente approfondito nell'ambito del gruppo di lavoro formato dai Comuni maggiormente interessati a questo tipo di ricettività.

Nella presente deliberazione si è, quindi, ritenuto opportuno fissare i requisiti minimi per garantire ai turisti un'offerta di qualità.

Inoltre, i soggetti che comunicheranno al Comune il periodo in cui viene svolta l'attività, ai sensi della normativa vigente, potranno usufruire della promozione della propria offerta di appartamenti ammobiliati attraverso l'inserimento nell'apposita depliantistica predisposta dagli Enti pubblici, Regione e Comuni, nonché nei siti on-line.

Proposta:
Tutto ciò premesso, il Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo e Commercio ha predisposto, per l'approvazione da parte della Giunta regionale, i requisiti minimi obbligatori relativi agli appartamenti per uso turistico di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 9/2006, così come riportati all'Allegato "A" alla presente deliberazione.

Il Responsabile del procedimento
(Geom. Mario Ruggini)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. ..... LEGISLATURA N. .....

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e delle regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Raimondo Orsetti)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 allegati.

Il Segretario della Giunta
(Dott. Bruno Brandoni)

Allegato "A"

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI RIFERITI AGLI APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO

1) locali conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari;
2) impianto di riscaldamento obbligatorio solo per gli appartamenti affittati con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
3) fornitura costante di energia elettrica e acqua calda;
4) dotazioni minime per il soggiorno e il pernottamento: letti e arredamento pari al numero delle persone ospitate;
5) dotazioni minime per la preparazione dei cibi: cucina completa di fornelli, forno, lavello, frigorifero, tavolo e sedie in rapporto al numero delle persone ospitate;
6) dotazioni minime dei locali bagno: lavandino, doccia o vasca, WC e bidet;
7) pulizia degli appartamenti ad ogni cambio di cliente;
8) assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria degli appartamenti.